REGOLAMENTO (CEE) N. 1677/76 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1976

relativo alle domande di contributo presentate alla Commissione per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto nel Friuli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1505/76 prevede una procedura semplificata e accelerata, per rendere più rapido ed efficace l'aiuto agli agricoltori della regione sinistrata ;

considerando che le domande di contributo della Comunità devono contenere una serie di dati presentati da tutti i richiedenti nella stessa forma, in modo da facilitarne l'esame, nonché l'adozione di una decisione in materia ;

considerando che i dati contenuti nei fascicoli acclusi alle domande di contributo inoltrate e la forma della loro presentazione devono rispondere alle esigenze della procedura semplificata e accelerata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le domande di contributo della Comunità presentate alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 1505/76 devono contenere le indicazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le domande devono essere presentate in tre esemplari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 168 del 28. 6. 1976, pag. 9.
[2] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

ALLEGATO

A. Dati relativi al progetto che devono essere forniti dal richiedente

1. Richiedente (1)
   - 1.1. Nome o ragione sociale
   - 1.2. Indirizzo o sede
   - 1.3. Se si tratta di una persona giuridica :
     - 1.3.1. Forma giuridica

2. Beneficiario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE
   - 2.1. Nome o ragione sociale
   - 2.2. Indirizzo o sede
   - 2.3. Se si tratta di una persona giuridica :
     - 2.3.1. Forma giuridica

3. Azione progettata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976.
   - 3.1. Breve descrizione dei danni subiti
   - 3.2. Breve descrizione generale e tecnica delle azioni previste :
     - — Fabbricati : — riparazioni (natura, entità, ecc.)
       — ricostruzione o nuove costruzioni (dimensioni, usi previsti, ecc.)
     - — Attrezzature : — riparazioni (natura, destinazione, ecc.)
       — acquisti (natura, destinazione, ecc.)
     - — Lavori di sistemazione fondiaria (natura, entità, ecc.)
     - — Colture (superficie, specie, varietà, ecc.)
     - — Altre azioni

4. Preventivo globale del costo delle azioni o dei lavori in programma

5. Entità del contributo richiesto

6. Finanziamento previsto
   - 6.1. Ripartizione delle risorse per origine e per natura
     - 6.1.1. Contributo del beneficiario :
       - 6.1.1.1. mediante risorse finanziarie proprie
       - 6.1.1.2. mediante prestiti (condizioni del mutuo)
       - 6.1.1.3. mediante prestazioni in natura (modo e base di calcolo)
     - 6.1.2. Contributo dello Stato membro o di altri enti pubblici o parastatali :
       - 6.1.2.1. sovvenzioni in conto capitale
       - 6.1.2.2. prestiti
       - 6.1.2.3. contributi in conto interessi
       - 6.1.2.4. garanzie
       - 6.1.2.5. altri aiuti

       } condizioni
     - 6.1.3. Altri contributi (condizioni)

7. Denominazione e indirizzo dello (degli) organismo(i) incaricato(i) del versamento dei fondi.

B. Dati che devono essere forniti dallo Stato membro

1. Parere della Repubblica italiana (articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 17/64/CEE).

2. Conferma dell'impegno della Repubblica italiana a coprire il piano di finanziamento tenuto conto del contributo della Comunità e della partecipazione finanziaria del beneficiario (articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1505/76).

3. Conferma che il progetto è conforme al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1505/76.

(1) Qualora il richiedente non coincida col beneficiario.

4. Conferma che il progetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1505/76.

5. Conferma che il progetto risponde ai criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), ed eventualmente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 17/64/CEE ;

6. Indicazione dell'organismo incaricato, per tutta la durata dell'intervento del Fondo, di trasmettere gli elementi giustificativi (articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 17/64/CEE).